

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2008

che modifica la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2002/38/CE per quanto riguarda le indagini statistiche effettuate dagli Stati membri sulle piantagioni di talune specie di alberi da frutto

[notificata con il numero C(2008) 4070]

(2008/690/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, terzo comma, e l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2001/109/CE, che stabilisce l'elenco delle specie da sottoporre a indagine negli Stati membri, è attuata dalla decisione 2002/38/CE della Commissione, del 27 dicembre 2001, che fissa i parametri delle indagini, il codice e le norme tipo relative alla trascrizione, in forma atta alla lettura automatica, dei dati delle indagini sulle piantagioni di talune specie di alberi da frutto ⁽²⁾. Tale decisione specifica i limiti delle zone di produzione da prevedersi e i loro rispettivi codici ed elenca le specie di frutta e le varietà in questione.
- (2) Per motivi tecnici è opportuno modificare la direttiva 2001/109/CE allo scopo di aggiornare l'allegato.
- (3) L'allegato I della decisione 2002/38/CE va modificato al fine di fissare i limiti delle zone di produzione in Bulgaria e Romania.

- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 2001/109/CE è sostituito dall'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato I della decisione 2002/38/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2008.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 13 del 16.1.2002, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/110/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 418).

⁽²⁾ GU L 16 del 18.1.2002, pag. 35. Decisione modificata dalla decisione 2006/128/CE (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 21).

⁽³⁾ GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

ALLEGATO I

«ALLEGATO

SPECIE OGGETTO D'INDAGINE NEI VARI STATI MEMBRI

	Mele	Pere	Pesche	Albicocche	Arance	Limoni	Agrumi a piccoli frutti
Belgio	x	x					
Bulgaria	x	x	x	x			
Repubblica ceca	x	x	x	x			
Danimarca	x	x					
Germania	x	x					
Estonia	x						
Irlanda	x						
Grecia	x	x	x	x	x	x	x
Spagna	x	x	x	x	x	x	x
Francia	x	x	x	x	x	x	x
Italia	x	x	x	x	x	x	x
Cipro	x	x	x	x	x	x	x
Lettonia	x	x					
Lituania	x	x					
Lussemburgo	x	x					
Ungheria	x	x	x	x			
Malta			x (*)				
Paesi Bassi	x	x					
Austria	x	x	x	x			
Polonia	x	x	x (*)	x (*)			
Portogallo	x	x	x	x	x	x	x
Romania	x (*)	x (*)	x (*)	x (*)			
Slovenia	x	x	x (*)	x (*)			
Slovacchia	x	x	x (*)	x (*)			
Finlandia	x						
Svezia	x	x					
Regno Unito	x	x					

(*) Non sono effettuate indagini per: età degli alberi, densità di piantagione e varietà frutticola.»

ALLEGATO II

L'allegato I della decisione 2002/38/CE è così modificato:

1) dopo la voce relativa al Belgio è inserita la seguente voce:

«Bulgaria	26	Severozapaden	01	BG31
		Severen tsentralen	02	BG32
		Severoiztochen	03	BG33
		Yugoiztochen	04	BG34
		Yugozapaden	05	BG41
		Yuzhen tsentralen	06	BG42»

2) dopo la voce relativa al Portogallo è inserita la seguente voce:

«Romania	27	Nord-Vest	01	RO11
		Centru	02	RO12
		Nord-Est	03	RO21
		Sud-Est	04	RO22
		Sud — Muntenia	05	RO31
		Bucureşti — Ilfov	06	RO32
		Sud-Vest Oltenia	07	RO41
		Vest	08	RO42»